



UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

Sede: 00184 ROMA - Via Cesare Balbo, 43 - ☎ (06) 47824327 - 📠 Fax (06) 47886945

<http://www.segretarientitocali.it> - e-mail: unscp@live.it

SEZIONE PENSIONATI

---00---

IL PRESIDENTE

Roma, 12 novembre 2012

Al Signor Presidente della Corte dei Conti
Dott. Luigi GIAMPAOLINO
Viale Giuseppe Mazzini 105
00195 - ROMA

e p.c. Al Signor Presidente dell'INPS
Dr. Antonio MASTROPASQUA
Via Ciro Il Grande 21
00144 - ROMA

Oggetto: Maggiorazione della retribuzione di posizione, ex comma 4 dell'art. 41 CCNL 16.5.2001 dei segretari. Trattamento pensionistico. Grave contrasto interpretativo. Necessità di superamento.

Ecc.mo Presidente,

ci rivolgiamo alla S.V. perché sta insorgendo un grave contrasto interpretativo che può irragionevolmente pregiudicare il diritto dei segretari a vedersi computata nella quota "A" della pensione la retribuzione di posizione complessivamente intesa, ivi inclusa la maggiorazione di cui al comma 4 dell' articolo 41 del CCNL 16.5.2001.

Infatti, sull'argomento si era venuta a formare una giurisprudenza consolidata della Corte dei Conti ⁽¹⁾ favorevole alla valorizzazione nella prima quota di pensione della predetta maggiorazione, che viene ora avversata da alcune decisioni delle Sezioni territoriali ⁽²⁾ che stanno creando notevole sconcerto e preoccupazione nella categoria.

Qui di seguito ci permettiamo di allegare le motivazioni giuridiche che ci convincono della fondatezza della nostra posizione.

¹ Sezioni Riunite, sentenza n. 2/09, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, sentenze nn. 674/10 e 25/12; Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d'Appello, sentenza n.432/09 Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, sentenze nn. 686/09, 688/09, 804/09, 207/10, 294/10, 500/10, 209/11, 392/11, 538/11 e 56/12; Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, sentenze nn. 22/10, 134/10, 188/10 e 84/11; Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, sentenza n. 1426/11; Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, sentenza n. 2162/10; Sezione Giurisdizionale della Regione Emilia Romagna, sentenza n. 1854/10; Sezione Giurisdizionale della Regione Sardegna, sentenza n. 973/09 e n. 264/11; Sezione Giurisdizionale della Regione Friuli Venezia Giulia, n. 9/09 e n. 10/09; Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, sentenze nn. 229/12 e 373/12

² Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte nn. 21/12, 117/12 e 124/12; Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche n. 23/12; Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna n. 47/12.

Edoardo Sortino – Segretario Generale

☎ 011 5763312 - 11 - 📠 011 5763330 - Cell. 349 4163004 - e-mail - edoardo.sortino@libero.it

A) Inattendibilità della nota operativa dell'ex INPDAP n. 11/06.

L'INPDAP (ora INPS), con la citata nota operativa, sostiene che la predetta maggiorazione non sia in possesso dei requisiti di fissità e continuità per la computabilità nella quota "A" di pensione.

Il problema è mal posto.

Infatti, la maggiorazione, lungi dall'essere un emolumento a sé stante ed "aggiuntivo" alla retribuzione di posizione (come l'indennità di direzione generale, ex art. 44 del citato CCNL), costituisce invece una componente (o mera integrazione) della stessa retribuzione di posizione (pacificamente valorizzata nella prima quota di pensione), per le seguenti ragioni:

1) le SS.RR., con sentenza n. 2/09 (fatta propria dalle Sezioni Centrali d'Appello – con 3 pronunce di cui una assunta nel 2012 - e dalla giurisprudenza assolutamente prevalente delle Sezioni Territoriali della Corte dei Conti – con oltre 20 pronunce) hanno affermato che "La retribuzione di posizione del segretario comunale o provinciale, collegata per l'art. 41 del CCNL del 16.5.2001 "alla rilevanza delle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità in relazione alla tipologia dell'ente di cui il segretario è titolare", presenta infatti "valori complessivi annui lordi" predeterminati e fissi secondo la grandezza dell'ente, che può solo determinare la misura di una "maggiorazione", peraltro secondo "le condizioni, i criteri e i parametri di riferimento" individuati "in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale. In sostanza, a differenza dell'indennità di direzione generale, **la retribuzione di posizione dei segretari comunali viene quantificata in parte in misura fissa e in parte secondo criteri predeterminati in sede di contrattazione collettiva decentrata.** E appare significativo rilevare che l'INPDAP, in una sua circolare del 13.2.2002, desume la pensionabilità in quota A di questa seconda parte della retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali, anziché da una sua ipotetica natura di assegno fisso e continuativo, proprio dal fatto che si tratta appunto della "maggiorazione di un emolumento, già utile a pensione nella prima quota di pensione";

2) lo stesso INPDAP (come ricordato dalle SS.RR.), con circolare n. 20 del 13/02/2002, aveva ritenuto di computare in quota A la predetta maggiorazione, in quanto incremento di voce retributiva già utile alla formazione della quota A.

3) la "posizione" del segretario all'interno di un determinato ente locale è "unica" (come quella dei dirigenti e delle P.O.) ed è caratterizzata dall'esercizio contemporaneo, in quello specifico contesto organizzativo ed ambientale, delle "funzioni generali", affidate direttamente dalla legge e delle "funzioni particolari" (definite anche "aggiuntive" dall'Accordo Integrativo n. 2 dei segretari del 22.12.2003), attribuite ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. "d", del TUEL;

4) specularmente "unica" è la "retribuzione di posizione" del segretario (ex artt. 37, comma 1, lett. "d", e 41 del CCNL del 16.5.2001), la quale remunera la predetta "posizione" mediante un emolumento che varia in funzione:

a) delle dimensioni dell'ente di cui il segretario è titolare (enti metropolitani, comuni con oltre 250.000 abitanti o capoluogo di provincia o amministrazioni provinciali, comuni da 65.000 a 250.000 abitanti ecc., secondo la tipologia prevista dall'art. 41, comma 3, CCNL 16.5.2001);

b) delle peculiarità del singolo ente (desunte dalla complessità organizzativa e funzionale, dalla situazione ambientale e dai consequenziali ulteriori compiti - rispetto a quelli affidati direttamente dalla legge - attribuibili al segretario ex art. 97, comma 4, lett. "d", del TUEL, "dallo statuto o dai regolamenti" oppure "dal sindaco o dal presidente della provincia", ovviamente sulla base dei detti atti di normazione locale).

Coerentemente, il citato comma 3 dell'art. 41 del CCNL 16.5.2001 prevede una quota fissa della retribuzione di posizione differenziata in base al criterio sub "a" (*dimensione dell'ente*), mentre il successivo comma 4, in combinato disposto con il contratto collettivo integrativo di livello nazionale del 22.12.2003, consente di integrare la detta quota base, entro il limite massimo del 50%, in considerazione delle peculiarità del singolo ente, desunte dai **25 parametri** ⁽³⁾ previsti dallo stesso contratto integrativo.

La maggiorazione, pertanto, lungi dal rappresentare un emolumento a sé stante che remunera una specifica prestazione (come l'indennità di direzione generale), costituisce il mezzo per adattare la "retribuzione di posizione" del segretario alla oggettiva e peculiare situazione organizzativa ed ambientale del singolo locale ed ai consequenziali compiti aggiuntivi affidati allo stesso segretario.

Di conseguenza, la detta maggiorazione integra e ridetermina la retribuzione di posizione, fino al punto da costituire un *unicum* con essa.

Costituiscono ulteriore sostegno alla tesi dell'unitarietà della retribuzione di posizione dei segretari **4 argomenti decisivi** (qui di seguito evidenziati con numerazione progressiva), desunti dall'interpretazione del CCNL 16.5.2001 (*che è un contratto di diritto comune*) secondo i criteri ermeneutici dettati dall'art. 1362 codice civile (**senso letterale delle parole e comune intenzione delle parti valutata tenendo conto del loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto**).

1) Il CCNL definisce (*all'art. 41*) "maggiorazione" l'incremento ex comma 4 (*della retribuzione di posizione fissa di cui al comma 3*) e (*all'art. 44*) "indennità" il compenso per le funzioni di D.G., precisando che quest'ultima (*esclusa dalla "struttura della retribuzione" dei segretari di cui all'art. 37*) è "specifica" ed è "corrisposta in aggiunta alla retribuzione di posizione", proprio per evidenziare che essa (*a differenza della maggiorazione*) è distinta e separata dalla detta retribuzione di posizione; viceversa, le parti che hanno sottoscritto il CCNL non hanno intenzionalmente definito la maggiorazione "specifica indennità corrisposta in aggiunta alla retribuzione di posizione" e non l'hanno inserita come voce autonoma nell'ambito della "struttura della retribuzione" dei segretari di cui all'art. 37 proprio perché l'hanno voluta considerare a tutti gli effetti una quota parte della retribuzione di posizione, quantificata non liberamente dall'ente (*come l'indennità di D.G.*) ma secondo criteri predeterminati dalla contrattazione collettiva decentrata.

2) Il comma 5 del citato art. 41 (disciplinante l'istituto del "galleggiamento" o "perequazione") stabilisce che "*Gli enti assicurano..... che la retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del*

³ CONDIZIONI OGGETTIVE: Complessità organizzativa – Complessità funzionale – Disagio ambientale A) Responsabilità complessiva e di coordinamento per le fasi attuative delle linee di indirizzo degli organi; B) Grado di indipendenza, di autonomia strategica e di rappresentanza dell'ente; C) Entità delle risorse finanziarie gestite e/o coordinate; D) Complessità in tema di coordinamento e di sovrintendenza dei dirigenti e/o dei responsabili degli uffici e dei servizi; E) Rappresentanza esterna; F) Presenza di particolari uffici o di particolari forme di gestione dei servizi; G) Ad es. sedi di alta montagna, estrema carenza di organico, situazioni anche transitorie di calamità naturale o difficoltà socio-economiche; H) Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei Responsabili dei Servizi, dei titolari di p.o. o dei dirigenti; I) Incrementi stagionali della popolazione di particolare rilevanza. CONDIZIONI SOGGETTIVE: Attività gestionali – Incarichi speciali – Progetti speciali

A) Assistenza giuridico-amministrativa mediante consulenza fornita ai responsabili dei Servizi; B) Grado di collaborazione nei confronti degli organi dell'ente; C) Complessità e rilevanza dell'attività rogatoria; D) Partecipazione alle sedute di organi diversi dalla Giunta e dal Consiglio (quali ad es. Commissioni Consiliari Conferenza Capigruppo); E) Attribuzione di funzioni aggiuntive attribuite dallo Statuto o dai Regolamenti; F) Funzioni aggiuntive conferite dal capo dell'amministrazione; G) Responsabilità della cura dell'attuazione dei provvedimenti; H) Responsabilità dell'istruttoria delle deliberazioni; I) Responsabilità della cura degli atti esecutivi delle deliberazioni; J) Componente di Commissioni di gara e di concorso reso "ratione officii"; K) Rilascio di atti e certificativi, attestativi e di comunicazione; L) Altre competenze annoverabili nell'ambito delle funzioni di assistenza e collaborazione con il capo dell'amministrazione; M) Partecipazione alla delegazione trattante di parte pubblica; N) Appartenenza al Nucleo di Valutazione o servizio di controllo interno con funzione di raccordo tra l'ente e l'organo di valutazione; O) Attività di docenza o di direttore nei corsi di formazione promossi dalla Regione e/o dall'Ente; P) Incarichi di Responsabile di Servizio, Settore o Area.

personale incaricato della più elevata posizione organizzativa”; pertanto, la retribuzione di posizione viene considerata quale voce retributiva unica ed indistinta, comprensiva della maggiorazione ex comma 4 (*come confermato dall’ARAN col parere SGR 26 in data 17.11.2005, condiviso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P., col parere prot. 100976 del 3 settembre 2008, e dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota prot. 53576 del 27 novembre 2008*), perché altrimenti le parti che hanno sottoscritto il CCNL avrebbero usato l’espressione “*la retribuzione di posizione sommata alla maggiorazione ex comma 4*” o altra formula equivalente.

3) L’art. 37 del citato CCNL, nell’elencare le “*voci*” che compongono la “*struttura della retribuzione*” dei segretari, inserisce al primo comma, lett. “d”, la “*retribuzione di posizione*” unitariamente considerata, senza distinguere tra “*retribuzione di posizione fissa*” ex comma 3 dell’art. 41, “*maggiorazione*” ex comma 4 dello stesso articolo e incremento ex comma 5 del medesimo articolo, con la conseguenza che questi ultimi (maggiorazione ex comma 4 e incremento ex comma 5), conformemente alla retribuzione di posizione base ex comma 3, vengono (da sempre e da tutti gli enti locali) pacificamente corrisposti per tredici mensilità e posti a base per il calcolo dei “*diritti di segreteria*” (ai sensi del comma 3 del citato art. 37 CCNL) e della “*retribuzione di risultato*” (ai sensi dell’art. 42 CCNL); viceversa, la specifica indennità di D.G. (*quantificata con assoluta discrezionalità dall’ente senza predeterminazione di alcun specifico criterio, corrisposta in aggiunta alla retribuzione di posizione e non facente parte della “struttura della retribuzione” dei segretari*) non viene presa a base né per il calcolo dei diritti di segreteria né della retribuzione di risultato).

4) L’art. 41 del CCNL è rubricato “*retribuzione di posizione*”, da ciò deducendosi che tutto quanto ivi disciplinato (*compresi la maggiorazione di cui al comma 4 e l’incremento ex comma 5*) è da ricondurre a tale unitaria voce retributiva con gli effetti di cui al precedente punto 6 (*maggiorazione ex comma 4 e incremento ex comma 5 vengono corrisposti per 13 mensilità e costituiscono base per il calcolo dei diritti di segreteria e della retribuzione di risultato*). Ove le parti, invece, avessero voluto considerare la maggiorazione ex comma 4 e l’incremento ex comma 5 distinti dalla “*retribuzione di posizione*”, l’avrebbero detto espressamente o inserendoli come voci autonome nella “*struttura della retribuzione*” dei segretari di cui all’art. 37 CCNL oppure disciplinandoli al di fuori dell’art. 41 (*come hanno fatto per l’indennità di D.G.*), ma in questa seconda ipotesi entrambi non sarebbero stati corrisposti per 13 mensilità e posti a base per il calcolo dei diritti di segreteria e della retribuzione di risultato; ciò, però, non è avvenuto ed il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del CCNL 16.5.2001 avalla la tesi dell’unitarietà della retribuzione di posizione.

Avvalorano quest’ultima tesi:

4/a) il succitato parere in data 17.11.2005 con cui l’ARAN afferma che qualora gli enti locali riconoscano **la detta maggiorazione** allora “*essa non può essere considerata una voce distinta dalla retribuzione di posizione*”. Ove, infatti, la maggiorazione fosse un emolumento a sé stante e distinto dalla retribuzione di posizione, tale resterebbe anche dopo il suo riconoscimento senza confondersi con quest’ultima; invece, essa costituisce non un emolumento autonomo ma un mero incremento quantitativo (o integrazione) di una voce retributiva di cui condivide natura ed effetti giuridici sul piano retributivo e pensionistico;

4/b) i predetti pareri prot. 100976 del 3 settembre 2008 e prot. 53576 del 27 novembre 2008, rispettivamente, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P. e del Dipartimento della Funzione Pubblica, che condividono pienamente la posizione dell’ARAN;

4/c) l'art. 4, comma 26, della L. 183/2011, il quale (*recependo la su indicata tesi dell'ARAN*) stabilisce che “*Il meccanismo di allineamento stipendiale previsto dall'articolo 41, comma 5, del Contratto collettivo nazionale di lavoro dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 si applica alla retribuzione di posizione complessivamente intesa, ivi inclusa l'eventuale maggiorazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 41*” (**la maggiorazione, perciò, una volta riconosciuta, deve considerarsi, per legge, inclusa nella retribuzione di posizione**, di cui condivide conseguentemente natura ed effetti giuridici sul piano retributivo – essendo corrisposta per tredici mensilità e costituendo base per il calcolo dei diritti di segreteria e per la retribuzione di risultato - e previdenziale – dovendosi pacificamente computare nella quota “A” della pensione).

Ne deriva che la maggiorazione, essendo semplicemente una componente (*o mera integrazione*) della retribuzione di posizione, segue, come sopra detto, lo stesso trattamento pensionistico di quest'ultima, senza necessità di ulteriori approfondimenti in ordine al carattere di fissità e continuatività.

Di conseguenza, tutti i rilievi contenuti nella nota operativa dell'INPDAP n. 11/06 risultano non pertinenti e, quindi, irrilevanti.

Tuttavia, le argomentazioni dell'INPDAP (ora INPS), oltre ad essere **non pertinenti ed irrilevanti**, sono anche **prive di fondamento**.

Ad avviso infatti dell'Istituto previdenziale, la maggiorazione non possiede i requisiti di fissità e continuatività previsti dall'art.15 della legge 1077/1959 per il computo in quota “A”, in quanto non rientra fra gli “*emolumenti fissi e continuativi o ricorrenti che ogni anno costituiscono la parte fondamentale della retribuzione corrisposta ai sensi delle vigenti disposizioni legislative o regolamentari ovvero dei contratti collettivi di lavoro come remunerazione per la normale attività lavorativa richiesta per il posto ricoperto*”.

Al riguardo, si fa presente che per i Segretari comunali non trova applicazione, ai fini del trattamento di quiescenza, il richiamato art. 15 della legge 1077/59 (*che considera pensionabili solo gli emolumenti corrisposti per la normale attività lavorativa relativa al posto ricoperto*) ma la specifica normativa recata dall'art. 30, co. 2 bis, del D.L. n. 55/1983-L. 131/1983, secondo cui: “*Per le Casse pensioni dipendenti enti locali, sanitari, ed insegnanti degli istituti di previdenza, la retribuzione annua contributiva, definita dagli artt. 12, 13 e 14, L. 11 aprile 1955, n. 379, è costituita dalla somma degli emolumenti fissi e continuativi dovuti come remunerazione per l'attività lavorativa”.* Con questa norma il legislatore ha voluto semplificare al massimo la nozione di retribuzione contributiva per i dipendenti amministrati dalla ex CPDEL (*stante la loro peculiare attività lavorativa*), individuandola nella somma degli emolumenti fissi e continuativi dovuti come remunerazione per l'attività lavorativa tout court (e non per la “*normale attività lavorativa richiesta per il posto ricoperto*”, prevista invece per gli altri pubblici dipendenti, la cui mansioni sono sicuramente più omogenee).

Alla luce, pertanto, dell'art. 30, co. 2 bis, del D.L. n. 55/1983-L. 131/1983, la remunerazione percepita dal ricorrente, a titolo di retribuzione di posizione “*maggiorata ai sensi del comma 4 dell'art. 41 CCNL*”, ha tutti i requisiti richiesti dalla evocata disposizione legislativa per essere considerata **interamente** quiescibile in quota “A”.

Invero, la retribuzione di posizione (comprensiva della “*maggiorazione*”) viene erogata, infatti, in forza di un’“*attività lavorativa*” (comprendente l'esercizio delle “*funzioni generali*”, affidate direttamente dalla legge e le “*funzioni particolari*” o “*aggiuntive*” attribuite “*dallo*

statuto o dai regolamenti” o conferite “*dal sindaco o dal presidente della provincia*”) prestata in un peculiare contesto organizzativo ed ambientale.

Il requisito della fissità e continuità dell’intera retribuzione di posizione, così come risulta “*maggiorata*”, deriva dalla predeterminazione dei criteri oggettivi e soggettivi per il calcolo della detta maggiorazione, attraverso il contratto nazionale integrativo decentrato del 22/12/2003.

Pertanto, la retribuzione di posizione rimane fissa e continuativa anche dopo la maggiorazione; infatti, **la normativa contrattuale non prevede alcuna possibilità di revoca della maggiorazione** (contrariamente a quanto previsto per l’indennità relativa all’incarico di direttore generale) **e, soprattutto, non contiene alcun termine di durata della stessa.**

Va sempre ribadito che la maggiorazione della retribuzione di posizione integra e ridetermina la retribuzione di posizione fino al punto da costituire un *unicum*, per cui la stessa, così rideterminata, non può che conservare integralmente i requisiti per la collocazione nella prima quota di pensione.

Proprio con riguardo al ritenuto difetto dei requisiti della fissità e della continuità della quota parte della retribuzione di posizione definita “*maggiorazione*”, è intervenuta di recente la magistrata sentenza n. 56/12 della Sezione Giurisdizionale della Lombardia, la quale (*in sintesi*) afferma:

- con riguardo alla fissità, che “*l’importo della maggiorazione, una volta definito dall’Ente Locale nel rispetto delle indicazioni del contratto nazionale integrativo decentrato (del 22/12/2003), non è variabile nel corso del tempo*”;

- con riguardo alla continuità, che questa si verifica “*in relazione al perdurare della funzione svolta ed equivale non a definitività, ma semplicemente all’attitudine a durare (vedasi Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1868/2001 e, in senso conforme, sul significato del termine con riguardo alla tematica in esame, Corte dei Conti, Sezione Terza Centrale di Appello n. 255 del 19/09/2007 e giurisprudenza ivi richiamata)*”.

B) Grave discriminazione tra segretari e dirigenti degli EE.LL. e tra segretari e posizioni organizzative, con violazione dell’art. 3 della Costituzione.

La posizione dell’ex INPDAP (*ora INPS*), di recente avallata da alcune decisioni delle Sezioni territoriali della Corte dei Conti ⁽⁴⁾, oltre ad essere in contrasto con le citate decisioni delle SS.RR. e delle Sezioni Centrali d’Appello, costituisce un grave *vulnus* al principio di uguaglianza, sancito dall’art. 3 della Costituzione Repubblicana.

Al riguardo, appare ovvio rilevare che la posizione del segretario non è identica in tutti gli enti locali.

Non è, infatti, la stessa cosa prestare servizio in una città metropolitana oppure in un comune di 1.000 abitanti; ma anche nell’ambito della stessa tipologia di enti (*per es. nei comuni capoluogo di provincia*) è cosa diversa prestare servizio all’Aquila (*colpita dal grave evento sismico del 2009*) o a Rimini (*che registra un’altissima presenza turistica*) oppure presso altri enti non interessati da tali fenomeni.

Conseguentemente, l’art. 41 del CCNL 16.5.2001, così come prevede al comma 3 che una quota della retribuzione di posizione sia differenziata in base alla dimensione dell’ente, al successivo comma 4, in combinato disposto con il contratto collettivo integrativo di livello nazionale del 22.12.2003, stabilisce che tale importo (*già differenziato in relazione alla classe*

⁴ Si veda, in proposito, la nota n. 2 a piè di pagina.

dell'Ente) sia maggiorato, entro il limite massimo del 50%, in considerazione di altri elementi (*complessità organizzativa e funzionale, situazione ambientale e consequenziali compiti aggiuntivi attribuiti al segretario*) desunti dai parametri previsti dallo stesso contratto integrativo.

Ove tali specificità risultino insussistenti (*ipotesi questa alquanto improbabile, stante il fatto che è inverosimile che non sia presente nell'ente qualcuna delle 25 "condizioni" previste dal contratto collettivo integrativo nazionale del 22.12.2003 per i segretari*), l'incremento della retribuzione di posizione non potrà operare ed il segretario percepirà la sola quota base (*in questo senso il contratto collettivo integrativo nazionale del 22.12.2003 definisce "eventuale" la maggiorazione*).

Viceversa, se le dette peculiarità esistono (*ipotesi questa verosimile, essendo infatti raro il caso di segretari cui non sia riconosciuto l'incremento della retribuzione di posizione*), l'ente deve maggiorare la retribuzione di posizione, pena la violazione dell'art. 36 della Costituzione.

In ultima analisi, la retribuzione di posizione "**complessivamente intesa, ivi inclusa l'eventuale maggiorazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 41**" (*secondo l'espressione utilizzata dall'art. 4, comma 26, della L. 183/2011*) remunera la posizione del segretario di quel particolare ente locale di cui egli è titolare.

Tuttavia, ciò non è una novità, perché è quello che accade esattamente per i dirigenti degli enti locali, ai quali viene riconosciuta dal CCNL di categoria (*del 23.12.1999*) una **retribuzione di posizione minima** (*o base o fissa*) **certa**, quale che sia l'ente in cui prestano servizio, ed un'ulteriore quota (**variabile ed eventuale**) oltre il livello minimo (*fino all'importo massimo previsto dallo stesso CCNL e sempre che l'ente disponga delle necessarie risorse* ⁽⁵⁾), in funzione della particolare posizione rivestita all'interno del singolo ente, desunta (*ai sensi dell'art. 27 del citato CCNL*) da alcuni parametri (*collocazione nella struttura, complessità organizzativa e responsabilità gestionali*) analoghi a quelli previsti dal contratto collettivo integrativo nazionale del 22.12.2003 per i segretari.

Lo stesso discorso vale anche per le posizioni organizzative.

Nulla perciò esclude che la retribuzione di posizione dei dirigenti venga fissata al livello minimo, ove la particolare posizione del dirigente (*dedotta dai suddetti tre parametri*) o le risorse disponibili non lo consentano.

Eppure, l'INPS valorizza in quota "A" non solo la quota minima della retribuzione di posizione (*che spetta a tutti i dirigenti degli EE.LL., a prescindere dall'applicazione dei detti parametri contrattuali*) ma anche l'importo oltre il livello minimo, che è "eventuale", proprio come la maggiorazione ex co. 4 art. 41 CCNL dei segretari.

L'atteggiamento discriminatorio nei confronti dei segretari è, così, di tutta evidenza.

Si aggiunga un'ulteriore considerazione.

Può benissimo accadere che, a seguito di un mutamento delle condizioni organizzative dell'ente, la maggiorazione della retribuzione di posizione dei segretari venga ridotta o addirittura azzerata.

⁵ L'art. 27, comma 2, CCNL 23.12.1999, Comparto Regioni-Autonomie Locali, Area della dirigenza, così recita: "*La retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nei limiti delle disponibilità delle risorse di cui all'art.26, entro i seguenti valori annui lordi per tredici mensilità: da un minimo di L. 17.000.000 a un massimo di L. 82.000.000*". Il successivo comma 6 dello stesso art. 27 dispone: "*Le Regioni e le Province, nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 26, possono determinare valori superiori a quello massimo indicato nel comma 2 per la retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali di massima responsabilità previste dai rispettivi ordinamenti, qualora gli stessi enti, nell'ambito delle regole definite in base alla loro autonomia organizzativa, non conferiscano, all'interno o all'esterno, i relativi incarichi mediante contratto individuale a termine di diritto privato con oneri a carico dei singoli bilanci*".

Ciò, però, è quello che accade anche per i dirigenti e le P.O., la cui retribuzione di posizione, in presenza di una ridefinizione degli uffici e dei servizi (*ex art. 6 D.lgs. 165/01*), viene assoggettata ad una rigraduazione che può condurre alla riduzione e financo all'azzeramento dell'incremento della stessa oltre il livello minimo.

Non si intravedono, pertanto, le ragioni per le quali l'ex INPDAP (*ora INPS*) pretenda di applicare alla retribuzione di posizione dei segretari un trattamento più sfavorevole rispetto a quello praticato per la retribuzione di posizione dei dirigenti e delle P.O. degli EE.LL. ⁽⁶⁾.

La violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione emerge, perciò, in tutta la sua evidenza, risultando trattati in maniera disuguale situazioni analoghe.

Per le ragioni su indicate, preghiamo vivamente la S.V. di avvalersi di tutti gli strumenti disponibili per determinare il superamento delle divergenze interpretative sopra evidenziate.

Con osservanza.

(*Edoardo Sortino*)

⁶ Tra la retribuzione di posizione dei segretari e quella dei dirigenti, sussistono ulteriori elementi di analogia: a) l'incremento della retribuzione di posizione minima (o base) dei dirigenti degli enti locali avviene, come per i segretari, anche in relazione agli "atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco", come stabilito dall'art. 107, comma 3, lett. i) del TUEL; b) anche per i dirigenti, come per i segretari, la possibilità per l'ente di determinare la retribuzione di posizione oltre il livello minimo è condizionata dalla disponibilità di risorse e dalle capacità di spesa; c) anche per i dirigenti, come per i segretari, l'incremento della retribuzione di posizione dei dirigenti si riferisce al solo ente che la eroga.